









Spett.li Fornitori AREU

LORO SEDI

Oggetto: Fatturazione elettronica e Split Payment IVA – ulteriori indicazioni operative

Si ricorda che ai sensi del Decreto Legge n. 66/2014, (convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89) dal 31 marzo 2015, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per tutti i fornitori che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e che dunque non è più possibile accettare fatture cartacee recanti data di emissione successiva al 30 marzo 2015 (tali documenti saranno pertanto respinte).

Inoltre, ai sensi della Circolare n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2014, le fatture cartacee recanti data di emissione non successiva al 30 marzo 2015, potranno essere pagate entro i tre mesi successivi alla decorrenza dell'obbligo, ovvero **entro il 30 giugno 2015**.

Sono in corso di predisposizione, a cura di Regione Lombardia – Direzione Generale Salute, delle <u>linee guida di corretta compilazione</u> che toccheranno i seguenti aspetti:

- la necessità di **indicare i riferimenti al contratto** o alla norma che regola la relazione economica tra le parti dettagliando i legami tra le linee di fattura e quelle del contratto. Nella stessa sezione dovranno essere trattati CIG e/o CUP;
- dovranno essere presenti i riferimenti ai documenti che certificano l'esecuzione/ricevimento di prestazioni/beni tenendo in debito conto che tali documenti, a seconda di diversi casi, hanno natura, forma e livello di dettaglio differenti (DDT, verbali di collaudo, modelli 03, prescrizioni erogate, transazioni elettroniche, etc.). Anche in questo caso, per agevolare i processi di liquidazione occorrerà garantire la riconciliazione delle linee di fattura con quelle relative agli altri documenti correlati;
- le **informazioni riepilogative e di sintesi** (totale documento, importi pagamenti, mandatari all'incasso, etc.) dovranno essere presenti e corrette; le informazioni relative alla corretta e completa individuazione del cedente/prestatore (Denominazione, Nome e Cognome, Codice Fiscale, etc.);
- le fatture dovranno ottemperare correttamente a quanto previsto circa lo "split payment" ed altri vincoli normativi in essere;
- oltre a tutto ciò, evidentemente, la fattura dovrà essere valida ai sensi dell'art. 21 del 633/72 e s.m.i. ed i campi del tracciato dovranno essere utilizzati secondo il loro significato, natura ed in ottemperanza a quanto previsto dal tracciato stesso.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Infine, vista l'**introduzione dal 01/01/2015 della normativa circa lo Split Payment** (prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23/12/2014 n. 190, c.d. "Legge di stabilità" per l'anno 2015) le fatture elettroniche (emesse in formato .xml ed inviate allo SDI) dovranno indicare:

- 1. il nuovo riferimento normativo ("ex art 17-ter DPR 633/72") attraverso la compilazione del campo NOTE/RIFERIMENTO NORMATIVO della sezione "Dati riepilogo per aliquota IVA e per natura";
 - 2. l'indicazione di "S" split payment (campo 2.2.2.7);
- 3. l'importo relativo al totale della fattura comprensivo di IVA nel campo IMPORTO TOTALE DOCUMENTO della sezione "Dati generali del Documento" (campo 2.1.1.9);
- 4. l'importo relativo all'imponibile (e non il totale della fattura comprensivo di IVA) nel campo IMPORTO della sezione "Dati relativi al pagamento Dettaglio pagamento" (campo 2.4.2.6).

Per quanto riguarda le note di credito si può ragionevolmente affermare che anche le note di credito emesse dai fornitori seguono il principio di emissione delle fatture sulla base delle previsioni dell'art. 2 del decreto MEF con IVA esposta, anche se la circolare n. 1/E/2015 nulla afferma in proposito. Questo significa che:

- a) nel caso di note di credito emesse dai fornitori nel corso dell'esercizio 2015 e successivi, a valere su fatture emesse dagli stessi fornitori nel corso di periodi decorrenti dal 01/01/2015 le stesse concorrono alla diminuzione del debito d'imposta a carico della PA tenuta al versamento all'erario (quindi rientrano nello split payment);
- b) nel caso di note di credito emesse dai fornitori nel corso dell'anno 2015 a valere su fatture emesse dagli stessi fornitori nel corso di periodi precedenti all'anno 2015 (quindi fino al 31/12/2014) le stesse NON sono interessate alla disciplina dello split payment.

Cordiali saluti

f.to II Responsabile S.C. Economico Finanziario (Dott. Marco Gelmetti)